

Aspetti fiscali e contributivi degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo del 4 luglio 2025 (cd Accordo Prevedi) Nota

Facendo seguito alle indicazioni operative già fornite congiuntamente da CNCE e Prevedi afferenti all'Accordo del 4 luglio 2025 (cfr. circolari nn. 32 e 38 del 2025), alla luce di ulteriori diversi quesiti ricevuti dal territorio in merito al regime fiscale e contributivo delle somme di cui al punto 3 dell'Accordo stesso, sulla base dei pareri ricevuti dalla scrivente Commissione, si ricostruisce e si espone quanto segue.

L'Accordo Prevedi al punto 3. Stabilisce che:

*3. Per gli operai il cui rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi, al momento della cessazione del rapporto stesso sarà riconosciuto dall'azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata al presente accordo. A tal fine, i coefficienti orari riportati nella suddetta tabella devono essere moltiplicati per le sole ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate nel periodo di durata del rapporto di lavoro. **Tale importo sarà versato dall'azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo. L'importo così versato dall'azienda sarà erogato all'operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l'erogazione della GNF.***

Si ritiene che tale importo (**cd importo sostitutivo**) riconosciuto dall'Accordo agli operai con rapporto di lavoro inferiore a tre mesi costituisca, per il lavoratore che ne sia beneficiario, **reddito di lavoro dipendente, ai sensi del comma 1 dell'art. 51 del TUIR, soggetto a tassazione separata.**

In primo luogo tale importo sostitutivo è qualificabile come reddito di lavoro dipendente in quanto la suddetta disposizione, stabilendo che *“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”*, impone di ricondurre nella predetta categoria qualsivoglia erogazione in denaro o in natura che sia eseguita a favore del dipendente *“in relazione al rapporto di lavoro”*, anche se a titolo di

liberalità (cfr. in questo senso la Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).

Inoltre, tale importo sostitutivo è assoggettabile, come reddito di lavoro dipendente, a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto tale disposizione prevede che *“l'imposta si applica separatamente”* non solo sul *“trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile e indennità equipollenti comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente”*, ma anche sulle *“altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti”* e tale importo sostitutivo risulta riconducibile in questa seconda previsione impositiva. Ed infatti, stando a quanto emerge dalla sua formulazione letterale, tale previsione impositiva riconduce a tassazione separata qualunque altra somma erogata a favore dei lavoratori che soddisfi due diversi presupposti e cioè che sia corrisposta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed a titolo di pagamento una tantum e non periodico (in questo senso si è espresso anche lo stesso Ministero delle Finanze nella Circolare n. 2 del 1986 e Cassazione).

Ebbene l'importo de quo erogato dai datori di lavoro del settore edile ai lavoratori dipendenti per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse soddisfa entrambi i due presupposti a cui è subordinata l'applicazione della tassazione separata dalla seconda delle previsioni impositive recate dalla lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR in quanto non v'è dubbio che è dovuto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e ha natura di pagamento una tantum.

Alla luce di quanto esposto si riporta, pertanto, quanto acquisito circa il regime fiscale degli importi di cui al punto 3 dell'Accordo.

Stabilito che gli importi sostitutivi in questione sono riconducibili a reddito di lavoro dipendente fra le *“altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione”* soggette a tassazione separata ai sensi della lett. a) dell'art. 17, comma 1, del TUIR, è giocoforza concludere che l'imponibile e l'aliquota da applicare a tale contributo devono essere determinate con i criteri dettati dal comma 2 dell'art. 19 del TUIR secondo cui *“le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1”*. Pertanto, in forza della disposizione appena trascritta, tale importo sostitutivo è imponibile per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge e cioè, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate quei contributi che *“afferiscono direttamente e immediatamente a*

tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale” (cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001).

Inoltre, l’importo sostitutivo così riconosciuto deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF, all’atto del suo pagamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza ai sensi del primo comma dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973, realizzandosi **il presupposto per l’applicazione della ritenuta già per effetto stesso del versamento del contributo alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza da parte del datore di lavoro**. La predetta ritenuta deve essere operata sull’importo sostitutivo ai sensi della lett. lett. d) dell’art. 23 esclusivamente **“sulla parte imponibile ... delle altre indennità e somme di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico”** e quindi, come si è visto, sull’importo lordo dell’importo sostitutivo al netto delle sole ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente. Inoltre, l’aliquota della ritenuta deve essere determinata con i criteri dettati dal richiamato comma 2 dell’art. 19 del TUIR per la tassazione separata delle altre indennità e somme.

Resta inteso che tale prelievo ha carattere provvisorio in quanto, ai sensi dell’art. 19 del TUIR l’Agenzia delle Entrate, deve **“riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”** (cfr. Circ. AdE n. 29 del 20 marzo 2001).

L’aver stabilito che il datore di lavoro deve assoggettare a ritenuta le somme di cui al punto 3 dell’Accordo con un’aliquota determinata con gli stessi criteri del TFR, in via separata, trasferendo poi il relativo controvalore al netto della ritenuta alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza, comporta che l’applicazione di tale ritenuta non potrà dare luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa Edili sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.

Il regime contributivo degli importi di cui al punto 3 dell’Accordo

Dagli approfondimenti e dai pareri acquisiti si ritiene che le somme di cui al punto 3 dell’Accordo sembrano configurabili come un accantonamento, piuttosto che come una contribuzione, al pari delle somme erogate per la gratifica natalizia e le ferie, in quanto i lavoratori dipendenti maturano il diritto a percepirlo dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente e sulla base dell’Accordo delegano quest’ultimo a versarlo alle Casse Edili/Edilcasse affinché, a loro volta, provvedano ad accantonarlo per poi erogarlo loro insieme alla gratifica natalizia. ***Pertanto, sembra possibile concludere che l’importo sostitutivo sia assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziale ed assistenziali.***

ult. rev. 20251020